

Arianto.it - Apmanagement

LA RESPONSABILITÀ DELL'ODONTOIATRA

INFERMIERI E PARAMEDICI:

Di rilevante importanza per quelli che sono, in materia di responsabilità **penale**, i loro rapporti con i medici è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, 2 marzo 2000-13 settembre 2000, n.9638

(in [www.giustizia.it /cassazione/ giurisprudenza/cass2000/cassaz2.html](http://www.giustizia.it/cassazione/giurisprudenza/cass2000/cassaz2.html)).

LA FATTISPECIE:

Il medico di guardia impegnato, con l'assistenza di un'infermiera, a prestare cure ad una paziente colpita da coliche renali, ordina ad un infermiere di avvisare con il citofono uno dei due medici internisti che si trovavano al piano di sopra in favore di un marinaio di leva portato di corsa all'ospedale a seguito di un trauma cranico, sennonché inizia uno "**scaricabarile**" mediante il trasferimento dell'ordine ricevuto ad altri colleghi, col risultato che il giovane, restato solo e senza cure ed assistenza per tre ore su una sedia a rotelle, fosse trovato da un poliziotto senza più segni di vita.

PRINCIPI DI DIRITTO

"Un medico del pronto soccorso, ma, il principio va al di là, ovviamente, del pronto soccorso, che, in un certo momento, presti la sua opera con la collaborazione di alcuni infermieri ai quali impartisca un ordine il cui significato e la cui rilevanza siano inequivoci, **può legittimamente fare affidamento sulla esecuzione di quell'ordine e ciò a maggior ragione nel caso in cui la semplicità dell'attività richiesta, nella specie, un contatto citofonico che non richiedeva, di certo, particolari attitudini in chi doveva effettuarlo, sia tale da non far neppure sorgere il dubbio che i destinatari dell'ordine non lo abbiano compreso e non lo abbiano eseguito.** (...) salvo, ovviamente, il caso, che, nella specie, non ricorre, anche perché è certo che un infermiere professionale aveva detto che, probabilmente, si trattava di un ubriaco, in cui al medico, pur occupato, venga segnalata o appaia immediatamente una emergenza che, comparata al caso che sta trattando, faccia comprendere che il nuovo paziente richiede assistenza e cura assolutamente non rinviabili".

"Gli operatori, medici o paramedici, di una struttura sanitaria sono tutti, ex lege, portatori di una **posizione di garanzia nei confronti dei pazienti affidati**, a diversi livelli, alle loro cure o attenzioni, e, in particolare, sono portatori della posizione di garanzia che va sotto il nome



di **posizione di protezione**, la quale, come è noto è contrassegnata dal **dovere giuridico incombente al soggetto, di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsivoglia pericolo atto a minacciarne l'integrità**".

"...in un pronto soccorso, ma, il discorso vale anche per ambiti sanitari diversi dal pronto soccorso, l'infermiere, cui sia stato impartito un ordine o che, prestando la propria opera, in un certo momento, in una determinata unità operativa, venga a sapere che, in quel momento, il dirigente dell'unità (...) ha impartito un determinato ordine dalla cui esecuzione dipende l'intervento di un sanitario a favore di un paziente, **assume, per quanto riguarda l'esecuzione di quell'ordine e, quindi, le conseguenze che la non esecuzione o la non tempestiva esecuzione di quell'ordine possono determinare, la posizione di protezione, che non può essere legittimamente trasferita ad altri quando l'ordine sia tale da non richiedere più di qualche secondo per poter essere eseguito e, dunque, perché l'infermiere che lo ha ricevuto, lo realizzi nel contesto del proprio orario di servizio.**

LA CONCLUSIONE

La Corte di Cassazione, cassando le sentenze dei primi giudici, ha mandato assolto il Medico di guardia ed ha, invece, confermato la condanna inflitta dai primi giudici agli infermieri.

LA MORALE

Mentre in sede civilistica i "padroni" ed i "committenti" sono responsabili, ex art. 2049 C.c., per i "danni arrecati dal fatto illecito" commesso dai loro "domestici e commessi" nell'"esercizio delle incombenze a cui sono adibiti", in sede penale, ove vige la natura rigorosamente "**personale**" della responsabilità di ciascun agente, mentre il Medico, alle condizioni sopra esaminate, va prosciolto, il personale infermieristico **non** ha scuse da accampare a giustificazione delle sue omissioni e del suo "scaricabarile".

L'Avv. Emanuele Liddo, del Foro di Pescara, sarà lieto di rispondere ai quesiti ed alle fattispecie che gli dovessero essere proposte al seguente indirizzo emliddo@tin.it